

PARTE SPECIALE "C"

**DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE
DELL'ORDINE DEMOCRATICO, DELITTI DI CRIMINALITÀ
ORGANIZZATA, REATI DI RICETTAZIONE E RICICLAGGIO,
IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA
ILLECITA**

Approvato dal Consiglio di Amministrazione di SAL S.r.l. nella seduta del 30/11/2020

Revisione 2 del 30/11/2020

**Il Presidente SAL
Giuseppe Negri**



INDICE

1. PREMESSA.....	3
2. LE FATTISPECIE DEI DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO.....	3
3. LE FATTISPECIE DEI DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA	4
4. LE FATTISPECIE DEI REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA	7
5. LE FATTISPECIE DEI DELITTI DI IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE	9
6. LE “ATTIVITÀ SENSIBILI” AI FINI DEL D.LGS N. 231/2001	10
7. IL SISTEMA DEI CONTROLLI	10
7.1 Principi generali degli standard di controllo relativi alle attività sensibili	11
1) Standard di controllo specifici	11

Storico delle modifiche

Versione	Causale	Data
Prima Versione	Emissione	26/02/2014
Revisione 1	Novità normative e necessita di aggiornamento del Modello Organizzativo	30/11/2015

Revisione corrente:

Versione	Causale	Data
Revisione 2	Novità normative	30/11/2020

PARTE SPECIALE “C” – DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL’ORDINE DEMOCRATICO, DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA, REATI DI RICETTAZIONE E RICICLAGGIO, IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA

1. Premessa

La conoscenza della struttura e delle modalità realizzative dei reati, alla cui commissione da parte dei soggetti qualificati ex art. 5 del d.lgs. n. 231/2001 è collegato il regime di responsabilità a carico della Società, è funzionale alla prevenzione dei reati stessi e quindi all’intero sistema di controllo previsto dal Decreto.

Al fine di divulgare la conoscenza degli elementi essenziali delle singole fattispecie di reato punibili ai sensi del d.lgs. n. 231/2001, riportiamo, qui di seguito, una breve descrizione dei seguenti reati presupposto richiamati dal d.lgs. n. 231/2001:

1. Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico (**art. 25-Quater** del d.lgs. n. 231/2001);
2. Delitti di criminalità organizzata (richiamati dall’**art. 24 Ter** del d.lgs. n. 231/2001)
3. Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (richiamati dall’**art. 25 Octies** del d.lgs. n. 231/2001)
4. Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (richiamati dall’**art. 25 Duodecies** del d.lgs. n. 231/2001).

2. Le fattispecie dei delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico

L’art 25-quater è stato introdotto nel D. lgs. n. 231/2001 dall’art. 3 della legge 14 gennaio 2003, n. 7.

I delitti che la norma richiama sono i “delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali”, nonché i delitti, diversi da quelli sopra indicati, “che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall’articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999”.

La Convenzione di New York punisce chiunque, illegalmente e dolosamente, fornisce o raccoglie fondi sapendo che gli stessi saranno, anche parzialmente, utilizzati per compiere:

- Atti diretti a causare la morte - o gravi lesioni - di civili, quando l’azione sia finalizzata ad intimidire una popolazione, o coartare un governo o un’organizzazione internazionale;
- Atti costituenti reato ai sensi delle convenzioni in materia di: sicurezza del volo e della navigazione, tutela del materiale nucleare, protezione di agenti diplomatici, repressione di attentati mediante uso di esplosivi.

La categoria dei “delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali” è menzionata dal Legislatore in modo generico, senza indicare le norme specifiche la cui violazione comporterebbe l’applicazione del presente articolo.

Si possono, in ogni caso, individuare quali principali reati presupposto:

- L’art. 270-bis c.p. (Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell’ordine democratico) il quale punisce chi promuove, costituisce organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti violenti con finalità terroristiche od eversive;
- L’art. 270-ter c.p. (Assistenza agli associati) il quale punisce chi dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persona che partecipano alle associazioni con finalità terroristiche od eversive.

3. Le fattispecie dei delitti di criminalità organizzata

Associazione per delinquere (art. 416 c. p.)

La fattispecie di delitto in esame si realizza quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti. L’art. 416 c.p. punisce coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l’associazione con la reclusione da tre a sette anni. Per il solo fatto di partecipare all’associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Se l’associazione per delinquere è finalizzata, cioè diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600 (riduzione in schiavitù), 601 (tratta di persone) e 602 (acquisto e alienazione di schiavi), nonché all’art. 12, c. 3-bis, del d.lgs. 286/1998 (reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull’immigrazione clandestina e norme sulla condizione dello straniero), si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.

Il reato si realizza anche nelle ipotesi in cui funzionari e dipendenti nell’interesse dell’azienda instaurino rapporti di natura commerciale o finanziaria con società o soggetti terzi "a rischio" oppure eseguano operazioni di finanziamento per perseguire gli scopi dell’organizzazione criminale.

Si precisa che:

la condotta incriminata è caratterizzata dall’accordo tra più persone per formare una struttura stabile, dotata di una personalità formalmente distinta da quella dei singoli partecipanti ed, in concreto, idonea a realizzare uno specifico e predeterminato programma sociale.

L’elemento oggettivo consiste in una condotta che si sostanzia nell’esternare l’intenzione di creare l’associazione e renderne noto il programma, nel dare materialmente vita all’associazione, procurando i mezzi necessari all’esercizio dell’attività per la quale è stata creata e procedere al reperimento delle adesioni dei

terzi, nel preparare la struttura necessaria per l'esecuzione del piano sociale e nell'agevolare la realizzazione del programma di un'organizzazione criminale.

La responsabilità della persona giuridica sorge anche nel caso in cui venga riconosciuta la responsabilità della persona fisica – soggetto apicale o sottoposto – a titolo di concorso esterno nell'associazione a delinquere.

L'elemento soggettivo è caratterizzato dalla previsione e volontà di costituire un'associazione vietata, con l'ulteriore scopo di realizzare un numero indeterminato di delitti.

Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.)

Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da sette a dodici anni.

L'articolo punisce coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione con la reclusione da nove a quattordici anni.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da nove a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da dodici a ventiquattro anni nei casi previsti dal secondo comma.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego. Decadono inoltre di diritto le licenze di polizia, di commercio, di commissionario astatore presso i mercati annonari all'ingrosso, le concessioni di acque pubbliche e i diritti ad esse inerenti nonché le iscrizioni agli albi di appaltatori di opere o di forniture pubbliche di cui il condannato fosse titolare.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

La fattispecie in esame configura un reato "comune" (potendo essere compiuto da chiunque), di tipo associativo ed è caratterizzato, oltre che dalla realizzazione di delitti, anche dalla gestione e dal controllo di settori di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici, dal perseguimento di profitti e vantaggi ingiusti per sé o per altri ed, infine, dal turbamento del libero esercizio del voto.

Si precisa che:

- un'associazione è di tipo mafioso qualora utilizzi il "metodo mafioso" per la realizzazione del programma criminoso, vale a dire quando per la realizzazione del programma criminoso si utilizza verso l'esterno e in danno degli offesi "la forza intimidatrice" e a loro volta gli stessi offesi si trovino in una condizione di "assoggettamento e omertà" nei confronti dell'associazione stessa in virtù dell'intimidazione da questa esercitata.
- L'elemento soggettivo è caratterizzato nella coscienza e volontà di partecipare o costituire un'associazione mafiosa, con l'ulteriore scopo di perseguire i fini criminali descritti dalla norma.
- *La norma si applica anche a quelle organizzazioni criminali nominativamente diverse dalle associazioni mafiose, ma sostanzialmente e strutturalmente analoghe;*
- La condanna comporta la confisca obbligatoria delle cose pertinenti al reato.

*Si ritiene che le condotte previste dal reato precedentemente presentato siano **astrattamente rilevanti** nell'ambito dell'azienda, nell'ipotesi di reato per il tramite:*

- Gestione sponsorizzazioni, liberalità doni od omaggi ad incaricati di pubblico servizio
- Gestione relazioni con i fornitori
- Assunzione e gestione risorse umane
- Gestione delle morosità

Di conseguenza tale reato presupposto è stato successivamente considerato nell'ambito delle attività cosiddette sensibili

Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.)

La pena stabilita dal primo comma dell'articolo 416-bis si applica anche a chi ottiene la promessa di voti prevista dal terzo comma del medesimo articolo 416-bis in cambio dell'erogazione di denaro.

Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630 c.p.)

Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.

Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.

Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.

Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'articolo 605. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni.

Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi.

Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita con la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nella ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.

I limiti di pena preveduti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo.

Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope (art. 74 D.P.R. 309/1990)

L'associazione è finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 73 dello stesso D.P.R. n. 309/90 (produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope). Chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.

Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art. 407, co. 2, lett. a), numero 5), c.p.p.)

L'art.24- ter del Decreto richiama, inoltre, quali reati presupposto i delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110, richiamati dall'art.407 c.p.p., 2 comma, lettera a), n.5.

4. Le fattispecie dei reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

La conoscenza della struttura e delle modalità realizzative dei reati, alla cui commissione da parte dei soggetti qualificati ex art. 5 del d.lgs. n. 231/2001 è collegato il regime di responsabilità a carico della Società, è funzionale alla prevenzione dei reati stessi e quindi all'intero sistema di controllo previsto dal Decreto.

Al fine di divulgare la conoscenza degli elementi essenziali delle singole fattispecie di reato punibili ai sensi del d.lgs. n. 231/2001, riportiamo, qui di seguito, una breve descrizione dei reati richiamati dall'art. 25-octies del d.lgs. n. 231/2001.

Ricettazione (art. 648 c.p.)

L'art. 648 c.p. incrimina chi "fuori dei casi di concorso nel reato, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare".

Per acquisto dovrebbe intendersi l'effetto di un'attività negoziale, a titolo gratuito od oneroso, mediante la quale l'agente consegue il possesso del bene.

Il termine ricevere starebbe ad indicare ogni forma di conseguimento del possesso del bene proveniente dal delitto, anche se solo temporaneamente o per mera compiacenza.

Per occultamento dovrebbe intendersi il nascondimento del bene, dopo averlo ricevuto, proveniente dal delitto.

La ricettazione può realizzarsi anche mediante l'intromissione nell'acquisto, nella ricezione o nell'occultamento della cosa. Tale condotta si esteriorizza in ogni attività di mediazione, da non intendersi in senso civilistico (come precisato dalla giurisprudenza), tra l'autore del reato principale e il terzo acquirente.

L'ultimo comma dell'art. 648 c.p. estende la punibilità "anche quando l'autore del delitto, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto".

Lo scopo dell'incriminazione della ricettazione è quello di impedire il perpetrarsi della lesione di interessi patrimoniali iniziata con la consumazione del reato principale. Ulteriore obiettivo della incriminazione consiste nell'evitare la commissione dei reati principali, come conseguenza dei limiti posti alla circolazione dei beni provenienti dai reati medesimi.

Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)

Tale reato consiste nel fatto di chiunque "fuori dei casi di concorso nel reato, sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo; ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa". Il delitto in esame sussiste anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono, sia non imputabile o non punibile, o quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto. È necessario che antecedentemente ad esso sia stato commesso un delitto non colposo al quale, però, il riciclatore non abbia partecipato a titolo di concorso.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale ed è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

La disposizione è applicabile anche quando l'autore del delitto, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto. E' rilevante il fatto di chi ponga ostacoli alla identificazione dei beni suddetti dopo che essi sono stati sostituiti o trasferiti.

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)

È il reato commesso da “chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli artt. 648 c.p. (Ricettazione) e 648-bis c.p. (Riciclaggio), impiega in attività economiche o finanziarie denaro o beni o altre utilità provenienti da delitto”.

Anche in questa fattispecie, è prevista la circostanza aggravante dell’esercizio di un’attività professionale ed è esteso ai soggetti l’ultimo comma dell’art. 648, ma la pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.

Il riferimento specifico al termine “impiegare”, di accezione più ampia rispetto a “investire” che suppone un impiego finalizzato a particolari obiettivi, esprime il significato di “usare comunque”. Il richiamo al concetto di “attività” per indicare il settore di investimento (economia o finanza) consente viceversa di escludere gli impieghi di denaro od altre utilità che abbiano carattere occasionale o sporadico.

La specificità del reato rispetto a quello di riciclaggio risiede nella finalità di far perdere le tracce della provenienza illecita di denaro, beni o altre utilità, perseguita mediante l’impiego di dette risorse in attività economiche o finanziarie.

Il legislatore ha inteso punire quelle attività mediate che, a differenza del riciclaggio, non sostituiscono immediatamente i beni provenienti da delitto, ma che comunque contribuiscono alla “ripulitura” dei capitali illeciti.

Reato di auto riciclaggio (Art. 648-ter. 1 c. p.).

Con questa norma il legislatore accoglie le sollecitazioni dettate dalle Convenzioni pattizie (la Convenzione penale di Strasburgo sulla corruzione e la Convenzione Onu, rispettivamente ratificate in Italia con la legge 28 giugno 2012 n. 110 e con la legge 16 marzo 2006 n. 146) che prevedono l’auto riciclaggio quale ipotesi delittuosa autonoma. La norma punisce colui che dopo aver commesso o concorso a commettere un delitto non colposo impiega, sostituisce o trasferisce denaro beni o altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l’identificazione della loro provenienza delittuosa.

5. Le fattispecie dei delitti di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, co. 12-bis d.lgs. 286/98, c.d. Testo Unico Immigrazione)

L’ art. 22, co. 12-bis condanna con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato, il datore di lavoro che assume lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno o il cui permesso è scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, o sia stato revocato o annullato. Le pene sono aumentate da un terzo alla metà:

- Se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;
- Se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;
- Se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell’articolo 603-bis del codice penale.

6. Le “attività sensibili” ai fini del d.lgs n. 231/2001

L’art. 6, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 231/2001 indica, come uno degli elementi essenziali dei modelli di organizzazione e di gestione previsti dal Decreto, l’individuazione delle cosiddette attività “sensibili” o “a rischio”, ossia di quelle attività aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal d.lgs. n. 231/2001.

Le analisi svolte hanno permesso di individuare, con riferimento al rischio di commissione dei reati di cui al precedente punto 1, le attività “sensibili” di SAL S.r.l., di seguito elencate:

- 1) **Vendita di servizi di analisi delle acque a soggetti pubblici e privati:** si tratta delle attività di preventivazione, vendita ed esecuzione (incluso il campionamento e la fatturazione) di servizi a soggetti terzi per l’esecuzione di analisi delle acque.
- 2) **Gestione delle procedure per l'affidamento di lavori, servizi e forniture mediante acquisti in economia o indizione di gare ad evidenza pubblica:** si tratta delle attività di negoziazione, stipula ed esecuzione di accordi / contratti per forniture, servizi e lavori, sia mediante procedure di acquisto in economia, sia mediante procedure di gara ad evidenza pubblica.
- 3) **Gestione dei flussi monetari e finanziari:** Si tratta di attività relative alla contabilizzazione delle fatture emesse e/o ricevute, alla gestione degli incassi, pagamenti e riconciliazioni bancarie.
- 4) **Gestione degli omaggi, sponsorizzazioni, spese di rappresentanza e liberalità:** si tratta delle attività di gestione degli omaggi, di organizzazione/sponsorizzazione di eventi a scopo di promozione dell’immagine della Società, dell’erogazione di liberalità, nonché della gestione delle spese di rappresentanza.
- 5) **Gestione delle assunzioni del personale e gestione del sistema premiante:** Si tratta delle attività di assunzione del personale necessarie allo svolgimento delle attività aziendali e di gestione del relativo sistema premiante.

7. il sistema dei controlli

Il sistema dei controlli, perfezionato dalla Società sulla base delle indicazioni fornite dalle principali associazioni di categoria, quali le Linee Guida Confindustria, nonché dalle “best practice” internazionali, prevede con riferimento alle attività sensibili e ai processi strumentali individuati:

- Principi generali degli standard di controllo relativi alle attività sensibili;

- Standard di controllo “specifici” applicati alle singole attività sensibili.

7.1 Principi generali degli standard di controllo relativi alle attività sensibili

Gli standard di controllo specifici sono fondati sui seguenti principi generali:

- **Procedure:** gli standard si fondano sull’esistenza di disposizioni aziendali e/o di procedure formalizzate idonee a fornire principi di comportamento, modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante.
- **Tracciabilità:** gli standard si fondano sul principio secondo cui: i) ogni operazione relativa all’attività sensibile sia, ove possibile, adeguatamente registrata; ii) il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell’attività sensibile sia verificabile ex post, anche tramite appositi supporti documentali; iii) in ogni caso, sia disciplinata in dettaglio la possibilità di cancellare o distruggere le registrazioni effettuate.
- **Segregazione dei compiti:** gli standard si fondano sulla separazione delle attività tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla.
- **Procure e deleghe:** gli standard si fondano sul principio secondo il quale i poteri autorizzativi e di firma assegnati debbano essere: i) coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate, prevedendo, ove richiesto, indicazione delle soglie di approvazione delle spese; ii) chiaramente definiti e conosciuti all’interno della Società. Devono essere definiti i ruoli aziendali ai quali è assegnato il potere di impegnare la Società in determinate spese specificando i limiti e la natura delle spese.

7.2 Standard di controllo specifici

Qui di seguito sono elencati gli standard di controllo specifici relativi alle singole attività sensibili individuate:

1) Vendita di servizi di analisi delle acque a soggetti pubblici e privati

Per quanto riguarda gli standard di controllo associati all’attività sensibile, si rimanda a quanto previsto all’interno della “Parte Speciale A - Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione”.

2) Gestione delle procedure per l'affidamento di lavori, servizi e forniture mediante acquisti in economia o indizione di gare ad evidenza pubblica

– Rischio Controparte: la Procedura “Gestione Lavori, Servizi e Forniture” prevede i seguenti controlli a carico del Responsabile Unico del Procedimento, per gli acquisti in economia, e della Commissione di gara, per i procedimenti di gara:

- Verifica circa i requisiti connessi alla capacità tecnico - economica di ordine generale / morale e l’onorabilità / professionalità del fornitore prima

dell'emissione dell'ordine / stipula del contratto (es. attraverso le verifiche di competenza come previsto nel codice degli appalti pubblici e annesso Regolamento di attuazione / acquisizione dei precedenti penali e carichi pendenti e l'osservazione rigorosa della normativa antimafia, ecc.)

Per gli ulteriori controlli associati all'attività sensibile in oggetto, si rimanda a quanto descritto all'interno della Parte Speciale A – "Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione".

3) Gestione dei flussi monetari e finanziari

– Procedure: la Procedura "Gestione flussi monetari e finanziari" prevede i seguenti obblighi e divieti che devono essere rispettati da tutti i soggetti coinvolti nella gestione dei flussi finanziari della Società:

- divieto di eseguire ordini e/o accettare pagamenti provenienti da soggetti non identificati, nonché il divieto di utilizzo di conti correnti o libretti di risparmio in forma anonima, con intestazione fittizia o cifrati;
- divieto di apertura di conti correnti cifrati intestati alla Società;
- definizione di adeguati livelli autorizzativi relativamente al processo di apertura/chiusura dei conti correnti bancari;
- definizione delle attività di monitoraggio dei conti correnti bancari aperti;
- divieto di utilizzare istituti di credito privi di insediamenti fisici (Istituti virtuali);
- obbligo di utilizzare esclusivamente operatori finanziari abilitati per la realizzazione di qualunque operazione di incasso, pagamento, trasferimento fondi, impiego o altro utilizzo di disponibilità finanziarie;
- divieto di disporre/ accettare pagamenti relativi a beni o servizi non effettuati da parte della controparte contrattuale.

Per gli ulteriori controlli associati all'attività sensibile in oggetto, si rimanda a quanto descritto all'interno della Parte Speciale A – "Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione".

4) Gestione degli omaggi, sponsorizzazioni, spese di rappresentanza e liberalità

– Procedure: la Procedura "Gestione degli omaggi, sponsorizzazioni, spese di rappresentanza, liberalità ed attività di comunicazione" prevede i seguenti controlli in capo allo Staff del Presidente Comunicazione - Bilancio Sociale e Monitoraggi Ambientali:

- Modalità per la tracciabilità del processo decisionale e relative motivazioni (con eventuale documentazione tecnica a supporto ed verifiche eseguite sulla controparte) che hanno portato all'implementazione di iniziative sociali;
- osservanza della normativa interna a SAL S.r.l. e/o esterna (normativa comunitaria, nazionale e regionale).

Per gli ulteriori controlli associati all'attività sensibile in oggetto, si rimanda a quanto descritto all'interno della Parte Speciale A – “Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione”.

5) Gestione delle assunzioni del personale e gestione del sistema premiante

- Procedure: la Procedura “Gestione delle assunzioni del personale e del sistema premiante” prevede i seguenti controlli in capo al Responsabile del Settore Amministrativo Personale Finanziario:
 - verifica, prima dell'assunzione, che il candidato selezionato sia in possesso dei requisiti di onorabilità previsti e di professionalità richiesti;
 - verifica della regolarità del permesso di soggiorno in caso di candidati provenienti da paesi extra-UE;
 - verifica di eventuali cariche ricoperte all'interno della Pubblica Amministrazione per accertarne l'eventuale inconfiribilità o incompatibilità.

Per gli ulteriori controlli associati all'attività sensibile in oggetto, si rimanda a quanto descritto all'interno della Parte Speciale A – “Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione”.

